



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 20 marzo 2015 n.33

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 25, comma 2, della Legge 21 dicembre 2012 n.150 così come modificato dalla Legge 29 maggio 2013 n.59;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 10 marzo 2015;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

MODIFICA AL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2013 N. 93 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE”

Articolo Unico

1. Dopo l'articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è inserito il seguente articolo:

“Art. 11 bis

(Casi di cessazione, revoca, sospensione della licenza d'esercizio)

1. Per tutti i prestiti agevolati di qualsiasi natura alle imprese in cui lo Stato si assume o si è assunto l'onere di contribuire al pagamento degli interessi, sia su mutui concessi dagli istituti di credito sia per quelli realizzati tramite locazione finanziaria, in caso di cessazione, revoca, sospensione della licenza di esercizio si applicano le seguenti disposizioni ferme restando le altre condizioni previsti dalle disposizioni autorizzative.
2. Qualora intervengano cessazioni o revoche della licenza secondo le disposizioni in vigore, si dà corso al recupero delle somme erogate secondo i criteri previsti dall'articolo 11.
3. In caso di sospensione della licenza, in base alle disposizioni in vigore, che avvenga a qualsiasi titolo, se la sospensione consecutivamente supera i sei mesi, si dà corso alla sospensione del contributo interessi per il semestre o i semestri interessati.

4. In caso di trasferimento della titolarità della licenza che avvenga o meno con cessione di azienda o di un ramo di azienda, il mutuo viene estinto, oppure ove ne sussistano le condizioni viene trasferito a favore del titolare che subentra stipulando un nuovo contratto di mutuo per il residuo periodo anche attraverso altro Ente erogatore purchè sia avanzata richiesta prima del rilascio. In caso di estinzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 per il recupero delle somme erogate.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 marzo 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini